



Comune di Ferrandina

Provincia di Matera

ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO – REFERENDUM 2026

Si avvisano gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ferrandina temporaneamente residenti all'estero che, qualora vogliano esercitare l'opzione di voto per corrispondenza, la stessa dovrà pervenire al Comune di Ferrandina entro il **18 febbraio p.v.**, anche utilizzando il modello allegato al presente avviso.

L'art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n.165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero pervenga direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 18 febbraio p.v., in tempo utile per l'immediata comunicazione al Ministero dell'interno.

L'opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.

L'indirizzo di riferimento è Piazza Plebiscito s.n.c. 75013 Ferrandina (MT);

-posta elettronica ordinaria: servizi.demografici@comune.ferrandina.mt.it;

-posta elettronica certificata: comune.ferrandina.mt@cert.ruparbasilicata.it

La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Con riferimento al presupposto temporale della presenza dell'elettore all'estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, la relativa domanda deve ritenersi validamente prodotta ove si dichiara espressamente tale circostanza, ed anche se l'interessato non si trovi all'estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza, comprenda la data stabilita per la votazione.

La legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all'estero per i familiari conviventi dei temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza.

Può presentare opzione di voto per corrispondenza, come elettore temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche sia chi risulta anche residente all'estero nel territorio di altra sede consolare, sia chi svolge il Servizio Civile all'estero.

In attuazione dell'art. 4-bis, commi 5 e 6, della legge n. 459/2001, gli appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali e, rispettivamente, gli elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, potranno votare con apposite modalità anche negli Stati ove non è ammesso il voto per corrispondenza per gli elettori ivi residenti.

Alcune delle opzioni presentate dagli elettori di cui ai suddetti commi 5 e 6 verranno inviate ai comuni dagli Uffici consolari oppure potrebbero essere inviate ai comuni direttamente dai Comandi militari.

Ferrandina, 10 febbraio 2026

 IL SINDACO
Carmine Lisanti